

REPERTORIO N.8854

FASCICOLO N.7529

**Esente da imposta di registro e da bollo
ai sensi dell'art. 82, commi 3 et 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno di giovedì uno del mese di febbraio

1 febbraio 2024

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, alle ore 17.45'.

Davanti a me **Dott.ssa Camilla Chiusoli**, Notaio in Granarolo dell'Emilia, iscritta al Collegio Notarile di Bologna, è comparsa la Signora:

- CASADIO MADDALENA, nata a Bologna (BO), il giorno 2 ottobre 1977, domiciliata per la carica a Bologna (BO), Via Massarenti n. 11, presso il Policlinico di S. Orsola, codice fiscale CSD MDL 77R42 A944F, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:

"CUCCIOLO - Associazione in Bologna dei genitori e dei bambini nati pretermine ODV - ETS" con sede in Bologna (BO), Via Massarenti n. 11 presso il Policlinico di S. Orsola, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale 04259040378, iscritta al RUNTS tramite trasmigrazione il 17 novembre 2022, Repertorio n. 80087.

Comparsante, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa, la quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli Associati della indicata Associazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, la Signora comparsante, la quale

DA' ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo e ad ore 17,30, in unica convocazione, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di statuto, in data 15 gennaio 2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Delega al Consiglio direttivo per trasferimenti della sede nell'ambito del Comune di Bologna.

2) Ampliamento ambito di operatività dell'associazione in altre strutture ospedaliere ed eventualmente anche all'interno di reparti diversi da quello di Neonatologia del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna.

- che dei **numero 24 (ventiquattro) associati** complessivi, sono presenti, in proprio e/o per delega, **numero venti associati aventi diritto al voto**, così come risulta **dall'elenco presenze** che, previa approvazione e sottoscrizione della parte e mia, si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dalla comparsante;

- che sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto;

- che tutti i suddetti associati sono stati ammessi in assemblea, avendo la Presidente stesso accertato la loro identità e legittimazione;

- che del **Consiglio Direttivo**, composto dai signori: **Maddalena Casadio** – Presidente, **Rosina Alessandrini** – Vice Presidente, **Enrico Jovi** – Tesoriere, **Flavia Violini** – Segretaria, **Benedetta Savini Marescotti**, **Giulia Girolami Del Vecchio**, **Federica Romeo e Ludovica Storer** – Consiglieri, sono presenti tutti, ad eccezione di Enrico Jovi, Federica Romeo e Ludovica Sto-

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 07/02/2024
al N. 5600 1T
€. esente

rer, assenti giustificati;

- che è altresì presente il consulente della Associazione, Dott. **Cristian Tonelli**;

- che per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Presidente

DICHIARA

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

--- --

Prende la parola la Presidente, la quale, preliminarmente, propone la trattazione congiunta dei due punti all'Ordine del Giorno, vista la loro connessione.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

La Presidente, quindi, illustra diffusamente le modifiche allo statuto vigente proposte, peraltro già ampiamente condivise e, segnatamente:

agli Articoli 1 e 18: viene attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di trasferire la sede legale dell'Associazione all'interno del medesimo Comune, anche al fine di contenere i costi per la convocazione dell'assemblea degli Associati;

all'Art. 5: viene ampliato l'ambito di operatività dell'Associazione in altre strutture ospedaliere;

all'Art. 6: si prevede che la promozione dell'informazione relativa ai problemi del neonato accolto presso l'UOC di Neonatologia e terapia intensiva del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e del suo successivo sviluppo fisico e neuropsichico avvenga a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni locali e nazionali e non solo di Bologna e Provincia;

in tutto il testo di Statuto: la locuzione "**reparto di Neonatologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna**" viene sostituita da "**U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (di seguito UOC) del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna**".

La Presidente precisa che le proposte modifiche sono già state oggetto di ampia condivisione.

L'Assemblea, udito quanto esposto dalla Presidente, con:

voti favorevoli: venti

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

- di approvare le proposte della Presidente, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

- di adottare, in sostituzione del precedente e senza riserve, il nuovo testo di Statuto, composto di **numero 31 (trentuno) articoli**, coordinato con le modifiche sopra approvate;

- di delegare al Notaio verbalizzante ed alla Presidente in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adempimento e l'esecuzione delle formalità e delle pratiche richieste dalla vigente legislazione, anche speciale, per la validità e pubblicità delle sopra prese deliberazioni, sia presso il Registro delle Persone Giuridiche, sia presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- di conferire alla Presidente in carica *pro tempore* espresso mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si dovessero rendere ne-

cessarie al mero fine dell'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Signora comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello **statuto** che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dalla comparente, d'accordo l'assemblea.

Le spese tutte del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Si invoca **l'esenzione dell'imposta di Registro e di Bollo**, anche ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

-.-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendoci da deliberare la Presidente dichiara chiusa la presente riunione assembleare essendo le ore

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

-.-.-.-.-.-.-

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura alla Signora comparente la quale, da me interpellata, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 18.10'.**

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 5 (cinque) intere e parte della sesta.

F.TO: MADDALENA CASADIO

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

Allegato A al N. 7529 di fascicolo

	ASSOCIATO	PRESENTE IN PROPRIO	PRESENTE PER DELEGA
1	Alessandroni Rosina	X	
2	Battaglia Ornella	X	
3	Bolognini Claudio		X
4	Carelli Simona		X
5	Caroli Paola		X
6	Casadio Maddalena	X	
7	Corzani Virginia		X
8	Fabio Fabbri	X	
9	Gagliano Ileana	X	
10	Girolami Giulia	X	
11	Goldoni Clara		X
12	Gozzo Michela		X
13	Jovi Enrico		
14	Mantegna Andrea		X
15	Mian Michela	X	
16	Nuccitelli Laura		X
17	Ottavi Ones		
18	Rizzi Donatella		X
19	Romeo Federica		
20	Savini in Marescotti Benedetta	X	
21	Storer Ludovica		
22	Tallarico Rosaria	X	
23	Torresani Francesca		X
24	Violini Simionato Flavia	X	



Roberto Corbis
Gianni

ALLEGATO "B" AL N. 7529 DI FASCICOLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CUCCIOLO – Associazione in Bologna dei genitori e dei bambini nati pretermine ODV - ETS

TITOLO I°

Art. 1

COSTITUZIONE – DURATA – SEDE

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di Volontariato ODV – ETS denominata “CUCCIOLO – Associazione in Bologna dei genitori e dei bambini nati pretermine ODV - ETS” siglabile “CUCCIOLO ODV - ETS”. L'inclusione dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) nella denominazione sociale è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Pertanto, la presente clausola assumerà efficacia automatica solo con riferimento alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e comunque dalla data di iscrizione nel suddetto Registro.

L'Associazione ha sede in Bologna, con indirizzo attuale in Via Massarenti n. 11 presso l'Ospedale Policlinico di Sant'Orsola di Bologna.

Il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso comune di Bologna non comporterà modifica statutaria e potrà essere determinata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 2

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e dei principi dell'ordinamento giuridico che regolano la materia.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Bologna ed eventualmente anche nelle provincie dell'Emilia Romagna e provincie limitrofe qualora su tali territori non esistano identiche e similari associazioni.

Art. 3

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

Esso statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento per l'attività dell'organizzazione medesima.

Art. 4

Il presente statuto può essere sottoposto a modifiche mediante deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Associazione.

Art. 5

FINALITA' GENERALI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue una vocazione di solidarietà filantropica e sociale, è apolitica, non confessionale e non ha alcuno scopo di lucro.

Svolge **prevalentemente** la propria attività in favore ed a tutela dei neonati **ricoverati presso la "U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale"** (di seguito UOC) del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e di **altre strutture ospedaliere, dei genitori dei medesimi neonati, dei reparti suddetti, mediante la partecipazione personale, su base volontaria e gratuita dei propri aderenti.**

Art. 6
SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone di:

- 1) Essere un valido punto di riferimento per i genitori che si trovano a vivere l'esperienza del ricovero del proprio neonato nell'**UOC**; fornire quindi la massima e sollecita assistenza di carattere morale, materiale e psicologico ai genitori ed ai familiari dei neonati ricoverati, attraverso l'opera di volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri associati,
 - 2) Essere sempre al fianco dei medesimi genitori, familiari **e bambini** anche dopo le dimissioni **dall'UOC del Policlinico di S.Orsola o di altre strutture ospedaliere**, soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero eventualmente evidenziarsi successivamente;
 - 3) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati presso **l'UOC del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna**;
 - 4) Promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei genitori all'interno **dell'UOC** e a facilitare i rapporti tra i genitori e il neonato;
 - 5) Stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della Neonatologia e delle problematiche inerenti allo sviluppo neuropsichico dei neonati a rischio.
- Per il conseguimento di tale fine verranno in particolare favorite, tra le altre iniziative, le collaborazioni di ricerca nazionale ed internazionale da attuarsi attraverso l'invio di ricercatori **dell'UOC** del Policlinico **di Sant'Orsola di Bologna** presso centri ed istituzioni nazionali ed esteri di provato valore internazionale, operanti nel campo della Neonatologia dello sviluppo.
- Verrà altresì favorito l'accoglimento presso **l'UOC** del Policlinico **di Sant'Orsola di Bologna** di ricercatori italiani e stranieri che desiderino trascorrere periodi di aggiornamento, ricerca e/o didattica, presso il **l'UOC** stesso.
- Saranno favoriti e promossi seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento, convegni e congressi scientifici di Neonatologia e problematiche connesse alla nascita pretermine.
- 6) Promuovere l'informazione, a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni **locali e nazionali**, relativa ai problemi del neonato accolto **presso l'UOC** del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e del suo successivo sviluppo fisico e neuropsichico.
 - 7) Sensibilizzare e far partecipare in concreto Enti pubblici e Privati, nonché i cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti i neonati ricoverati **presso l'UOC** del Policlinico **di Sant'Orsola di Bologna**.
 - 8) Diffondere la conoscenza delle problematiche relative al feto e al neonato a rischio mediante il coinvolgimento dei vari operatori interessati.
 - 9) Istituire rapporti con Associazioni nazionali ed estere, con le Università e, in particolare, con le Facoltà, gli Istituti, i Dipartimenti e le Strutture Ospedaliere che propongono fini analoghi e che operino nello stesso campo.

L'elencazione che precede ha carattere ampiamente esemplificativo.

Art. 7
ATTIVITA'

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 6 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, richiamate all'art. 5, comma 1, lettera c) e
- beneficenza o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, richiamate all'art. 5, comma 1, lettera u) del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, L'Associazione intende svolgere la propria attività a

favore ed a tutela: dei neonati ricoverati **presso l'UOC** del Policlinico **di Sant'Orsola di Bologna o in eventuali altre strutture ospedaliere**, dei genitori dei medesimi neonati, mediante la partecipazione personale, su base volontaria e gratuita dei propri aderenti.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 8 ASSOCIATI

Possono aderire alla Associazione i genitori dei bambini ricoverati presso **l'UOC** del Policlinico **di Sant'Orsola di Bologna** e tutte le persone e/o Enti che condividono le finalità della Associazione, che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino senza riserve il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea degli aderenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I

soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

L'adesione alla Associazione implica la accettazione e l'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le direttive emesse dagli Organi della Associazione in conformità delle disposizioni statutarie.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Con parità di diritti e doveri gli associati rientrano nelle seguenti categorie:

A - fondatori

B - ad honorem

C - ordinari

L'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'Albo degli associati sono disciplinati dal regolamento interno.

Sono associati fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

La qualità di associato ad honorem si acquisisce a seguito di nomina da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo degli associati.

Per la nomina dell'associato onorario occorre in assemblea il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti purché questi rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I candidati devono essere annoverati fra le persone più rappresentative che abbiano svolto o svolgano importanti attività riconducibili a quelle previste dagli scopi che l'Associazione si propone ed abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento degli scopi stessi.

In relazione a quanto sopra essi sono dispensati dal versamento della quota associativa di iscrizione annuale. La nomina dell'associato ad honorem è esecutiva dopo la esplicita accettazione da parte dell'interessato.

Art. 9

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Essi hanno inoltre diritto di informazione e di controllo degli atti e dei documenti stabiliti dalla legge e dal presente statuto ed hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'aderente può esercitare tale diritto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da indirizzare al Tesoriere con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata in favore dell'Associazione, ai sensi di legge.

Gli aderenti hanno diritto di recedere dalla Associazione previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo in corso.

Le attività di volontariato svolte dagli associati dovranno essere prestate con la osservanza di tutte le norme di legge che regolano la materia e in particolare con l'osservanza del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 10

Gli aderenti alla Associazione devono svolgere diligentemente la propria attività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza pretese di qualsiasi sorta o natura.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed anche verso l'esterno della Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo deve essere improntato a correttezza, buona fede, onestà, probità, e rigore morale.

Gli associati non hanno diritto alcuno sui beni della Associazione e sono tenuti al pagamento delle quote contributive di iscrizione annuale.

Art. 11

L'aderente alla Associazione che contravviene agli obblighi e doveri previsti all'art. 8, comma 4 e all'art. 10 e che risulti moroso nel versamento della quota associativa annuale, può essere dichiarato escluso dalla Associazione.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato preventivamente le eventuali giustificazioni della persona interessata.

Contro il provvedimento di esclusione, l'aderente può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio Arbitrale, regolato dal successivo art. 30, il quale decide in merito in via definitiva.

Sono dichiarati decaduti dalla Associazione anche gli aderenti deceduti.

Gli iscritti receduti ed esclusi e gli eredi degli associati deceduti non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

TITOLO II° ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di controllo;
- Soggetto incaricato della revisione dei conti;
- Il Comitato Scientifico (con parere consultivo)

Art. 13 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione.

Possono intervenire alla assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti nell'apposito libro ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente mentre funge da segretario il Segretario dell'Associazione.

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede della Associazione o anche altrove nella Provincia di Bologna, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su convocazione del Presidente quando se ne presenti la necessità, su richiesta motivata del Segretario o del Tesoriere ed anche su domanda parimenti motivata e controfirmata da almeno un quinto degli iscritti o dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea, ferme comunque restando le competenze inderogabili di cui al D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) viene convocata:

- a) per discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, fissando annualmente la quota associativa di iscrizione e quella annuale;
- c) per procedere alla nomina, alla loro scadenza, di tutte le cariche della Associazione, nonchè alla revoca delle stesse;
- d) per discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente;
- e) per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione, con le

formalità richieste dallo statuto vigente;

f) per approvare i regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

g) per deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della Associazione e riservati alla sua competenza, nonché per trattare gli argomenti che fossero richiesti ed indicati, per iscritto, dall'Organo di Controllo o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione dell'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata a mezzo di lettera postale semplice, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Tale lettera dovrà essere inviata a tutti gli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve inoltre essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà avere luogo ed essere quindi valida a deliberare, anche nel giorno successivo alla prima.

Art. 15

L'assemblea degli associati si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati all'assemblea.

Le deliberazioni sono in ogni caso assunte a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti o rappresentati all'assemblea, salvo diverse disposizioni del presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono, per la loro validità sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato non può rappresentare più di 3 (tre) altri associati con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere conservate fra gli atti della Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo non possono essere delegati a rappresentare altri associati.

Art. 16

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati presenti o rappresentati.

Si voterà per scheda segreta quando si tratteranno argomenti che riguardano i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di 5 cinque sino a un massimo di 9 nove, secondo le determinazioni della Assemblea che procede all'elezione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, l'assemblea provvede alla loro sostituzione; essi rimarranno fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli aderenti alla Associazione e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e vengono rinnovati trascorso il primo triennio per 1/3 (un terzo) il primo anno successivo, per 1/3 (un terzo) il secondo anno, per 1/3 (un terzo) il terzo anno. Qualora la scadenza non possa essere determinata per anzianità nella carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Non può far parte del Consiglio Direttivo il personale medico e sanitario comunque operante **nell'UOC** di del Policlinico **di** Sant'Orsola di Bologna, anche qualora si tratti di aderenti all'Associazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza od impedimento; lo sostituisce pure in caso di dimissioni o di decesso fino alla prossima seduta del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo scaduti sono rieleggibili.

Gli amministratori sono responsabili verso la Associazione secondo le norme del mandato.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Associazione. È quindi fra l'altro, di sua spettanza:

- a) gestire l'Associazione, compreso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento della Associazione predisponendo all'uopo, ove opportuno, appositi regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della assemblea;
- c) avvalersi di organi consultivi e/o tecnici scientifici la cui costituzione, composizione e funzionamento sono indicati in apposito regolamento come previsto al punto b) che precede;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea degli associati e contenute nel programma generale da essa approvato;
- f) coordinare l'attività della Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente della Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro.
- h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso ovvero l'esclusione degli associati;
- i) convocare l'assemblea degli associati;
- l) indicare la quota associativa, di iscrizione e annuale, a carico degli associati, da proporre all'assemblea degli associati;
- m) ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di 15 quindici giorni dalla loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- n) amministrare il patrimonio dell'Associazione, decidendo su tutte le questioni che non siano di pertinenza o di competenza dell'assemblea degli associati;
- o) nominare il Comitato Scientifico ogni 3 anni;
- p) **il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune.**

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede della Associazione o altrove in Italia, tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice, da inviarsi in tempo utile affinché i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; il caso di parità comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 20 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale della Associazione stessa.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito, da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha inoltre le seguenti facoltà:

- a) di girare per lo sconto ad istituti di credito cambiali ed altri effetti di commercio ricevuti;
- b) di stare in causa e nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Infine, il Presidente dà esecuzione alle delibere della assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti e i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente ed inoltre sorveglia il buon andamento della amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati in conformità della normativa vigente in materia;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali delle assemblee degli aderenti e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo trascrivendoli negli appositi registri;
- d) è a capo del personale dipendente eventualmente in forza alla Associazione.

Art. 22 TESORIERE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta ed aggiornamento di tutti i registri contabili **e libri sociali**, in conformità della normativa vigente in materia;
- b) propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio, sentito preventivamente il Presidente;
- c) esegue i pagamenti e accoglie gli introiti, ottenute le necessarie autorizzazioni dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione di ogni documentazione.

Art. 23
ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo, se nominato, in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche fra gli aderenti alla Associazione.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 25
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo formato da minimo 3 (tre) membri di cui 2 (due) nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone che lo compongono e gli altri nominati dal Direttore dell'Istituto di Neonatologia fra i medici dello stesso Istituto.

Essi rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Al Presidente del Comitato Scientifico o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente spetta la convocazione dei membri qualora lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca e di assistenza legate ai fini dell'Associazione e ne verifica la realizzazione.

Art. 26
GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono da considerarsi gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III°
Art. 27
BILANCIO E PATRIMONIO

Ogni anno debbono essere predisposti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Tesoriere dell'Associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, successivamente, alla approvazione della Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere redatto con osservanza delle norme previste dall'art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro e non approssimativo le possibili entrate e le spese che si prevede di registrare nell'arco della gestione futura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 1995 millenovecentonovantacinque.

Le risorse economiche, che formeranno il Fondo della Associazione, potranno essere costituite dalle seguenti voci:

- a) quote associative, di iscrizione e annuali, degli aderenti;
- b) contributi elargiti da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici o da Pubbliche istituzioni;
- c) contributi derivanti da organismi internazionali;
- d) donazioni, lasciti testamentari e non, legati o diritti reali di godimento;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività economiche e produttive di carattere marginale;
- g) rendite di beni immobili o mobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo;
- h) ogni altra risorsa economica non prevista nelle precedenti voci.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV°
Art. 28
RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

La Associazione risponde con i propri beni dei danni eventualmente causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

La Associazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

TITOLO V°
Art. 29
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo Scioglimento della Associazione può avere luogo, oltre che per effetto o a seguito di disposizioni di legge, su delibera della assemblea degli associati, con la designazione della persona o delle persone incaricate di dare pratica attuazione al provvedimento e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una Organizzazione di Volontariato da indicare dall'Assemblea degli aderenti al momento dell'approvazione del bilancio definitivo di liquidazione, fatta salva l'osservanza delle norme di legge al riguardo, con particolare riferimento all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai rispettivi proprietari.

TITOLO VI°
Art. 30
CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi, i loro eredi e la Associazione circa l'interpretazione e la esecuzione del presente contratto, sempre che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della sede dell'Associazione.

Gli Arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Art. 31
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge, agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

F.TO: MADDALENA CASADIO

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA CAMILLA CHIUSOLI, NOTAIO IN GRANAROLO DELL'EMILIA, CERTIFICO
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 27 FEBBRAIO 2024